



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

in speciale composizione

composta dai signori magistrati:

Giovanni COPPOLA	Presidente
Giancarlo ASTEGIANO	Consigliere relatore
Lucia D'AMBROSIO	Consigliere
Maria Cristina RAZZANO	Consigliere
Ilaria Annamaria CHESTA	Consigliere
Emanuele SCATOLA	Primo Referendario
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 842/SR/EL del registro di Segreteria proposto nell'interesse del Comune di Serradifalco, in persona del sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso gli avvocati Prof. Gianluca Brancadoro (C.F. BRNGLC56P08F839I) e Carlo Mirabile (C.F. MRBCRL54R21G273E), domiciliato presso i difensori agli indirizzi PEC gianluca-brancadoro@ordineavvocatiroma.org e

carlomirabile@ordineavvocatiroma.org, nonché presso il loro studio
sito in Roma, Via Brenta n. 2/A

contro

la Procura generale della Corte dei conti, in persona del Procuratore
pro tempore e la Procura generale presso la Sezione giurisdizionale
d'appello della Corte dei conti per la Regione siciliana, elettivamente
domiciliate in Roma, via Baiamonti n. 25,

nonché nei confronti

della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana,
in persona del Presidente *pro tempore*,

nonché quali controinteressati, *ex art. 124, co. 1, lett. a), c.g.c.*,

– della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso
il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante
pro tempore; rappresentata e difesa, *ex lege*, dall'Avvocatura generale
dello Stato;

– della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Caltanissetta, in
persona del Prefetto *pro tempore*, rappresentata e difesa, *ex lege*,
dall'Avvocatura generale dello Stato;

VISTI il ricorso e i relativi allegati;

VISTE le memorie depositate dalle parti;

VISTI tutti gli atti della causa;

UDITI nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025, con
l'assistenza della segreteria d'udienza dott.ssa Sabrina Silvestri, il
relatore, cons. Giancarlo Astegiano, il difensore di parte ricorrente,
avv. Carlo Mirabile e il Pubblico ministero, nella persona del sostituto

Procuratore generale Giulio Stolfi;

Premesso in fatto

1. Con ricorso del 10 luglio 2024 (depositato in data 15 luglio 2024 presso la Segreteria delle Sezioni riunite), il Comune di Serradifalco ha chiesto l'annullamento della deliberazione n. 150/2024/PRSP della Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, decisa nella camera di consiglio del 22 maggio 2024 e depositata in segreteria il 10 giugno 2024, con la quale non era stato approvato il Piano di riequilibrio finanziario adottato dall'Ente locale con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 17 febbraio 2019, riformulato successivamente con delibera consiliare n. 38 del 27 luglio 2022.

L'Ente ricorrente ha censurato la delibera impugnata deducendo alcuni motivi.

Con il primo di essi ha dedotto l'illegittimità della deliberazione impugnata nella parte in cui non aveva concesso un termine per consentire all'Ente la rimodulazione o riformulazione del Piano di riequilibrio finanziario approvato dal Comune di Serradifalco a seguito della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 224/2023, con conseguente violazione e falsa applicazione dell'art. 243-bis TUEL e dell'art. 1, commi 992, 993 e 994 della l. n. 234/2021, anche in relazione all'art. 3 Cost., nonché del principio di equilibrio dinamico del bilancio. In sostanza, ha lamentato che la Sezione di controllo, erroneamente ed illegittimamente, non aveva concesso all'Ente un termine per consentire la modifica e la correzione

del Piano di riequilibrio finanziario resasi necessaria a seguito della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2023. Infatti, il giudice delle leggi aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 43, co. 1, del citato d.l. n. 133/2014 *"nella parte in cui non prevede che l'utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuibili a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art. 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), deve avvenire solo a titolo di cassa"*, nonché dell'art. 43, co. 2, del medesimo d.l. *"nella parte in cui non prevede che è garantita idonea iscrizione nel fondo anticipazione di liquidità di una somma di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata"*.

Poiché, come risulta dalla deliberazione impugnata, *"Ai fini del risanamento finanziario è prevista la fruizione dell'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione disciplinato dall'art. 243-ter del TUEL, da utilizzare ai sensi dell'art. 43, comma 1 del D.L. n. 133/14"* e *"Nell'esercizio finanziario 2020 l'ente ha beneficiato dell'erogazione del fondo di rotazione per un importo del 50% (euro 906.405,00) e l'importo inserito nel Piano riformulato è stato previsto in euro 1.812.810,00"*, secondo la prospettazione del ricorrente, la sopravvenienza normativa conseguente alla citata dichiarazione di illegittimità costituzionale, avrebbe imposto alla Sezione di consentire al Comune di Serradifalco di apportare al PRFP i necessari correttivi in ragione del principio generale dell'equilibrio dinamico di bilancio.

Con il secondo motivo, in via subordinata, l'Ente ha censurato la delibera impugnata ritenendola illegittima nella parte in cui non aveva ritenuto valida la soluzione alternativa proposta dal Comune di Serradifalco, in sede di contraddittorio, con riguardo alla copertura dei debiti fuori bilancio e del disavanzo di amministrazione, con conseguente violazione dell'art. 243-bis, co. 6, TUEL e falsa applicazione dell'art. 188 TUEL e dei limiti contenuti nel par. 9.11.4 dell'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118 del 2011 e nei commi 897-898 dell'art. 1 della l. n. 145 del 2018.

Con il terzo ed ultimo motivo, il Comune di Serradifalco ha censurato la fondatezza delle ulteriori criticità riscontrate dalla Sezione regionale ed ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 151, co. 8-bis, 243-bis, co. 7, e 243-quater, commi 1 e 3, TUEL, nonché dei principi di equilibrio dinamico del bilancio e di proporzionalità.

Il Comune ricorrente ha concluso chiedendo alle Sezioni riunite in speciale composizione:

“– in via principale, in accoglimento del primo motivo di ricorso, consentire al Comune di rimodulare o riformulare il Piano al fine di tenere conto degli effetti della sentenza della Corte costituzionale 224/2023, concedendo a tal fine un congruo termine e, all'esito della suddetta rimodulazione o riformulazione, approvare il Piano di riequilibrio finanziario come rimodulato o riformulato;

– in via subordinata, approvare il Piano di riequilibrio finanziario approvato dal Comune di Serradifalco con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6

del 17 febbraio 2019 e successivamente riformulato con delibera consiliare n. 38 del 27 luglio 2022.

Con il favore delle spese”.

2. Con atto del 22 ottobre 2024, depositato in pari data, i difensori dell’Ente locale, avv. prof. Alessandro Dagnino e avv. Ambrogio Panzarella, hanno dichiarato di rinunciare al mandato conferito dal Comune di Serradifalco.

3. Successivamente, con atto depositato in data 29 ottobre 2024, si sono costituiti in giudizio gli avvocati Prof. Gianluca Brancadoro e Carlo Mirabile facendo propri e reiterando tutti gli atti e scritti difensivi, motivi, deduzioni, istanze (anche istruttorie), domande ed eccezioni proposte dai precedenti difensori in ogni fase, stato e grado del medesimo giudizio e insistendo per l’accoglimento delle conclusioni formulate negli scritti difensivi in atti.

4. La Procura generale ha contestato la fondatezza del ricorso con memoria del 31 ottobre 2024.

Preliminarmente, ha dedotto l’inammissibilità dello stesso ai sensi dell’art. 124, co. 1, lett. a), n. 2, c.g.c., poiché l’atto introduttivo non sarebbe stato notificato all’Assessore regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica della Regione siciliana, ai sensi dell’art. 109-bis della l.r. 15 marzo 1963, n. 16.

Nel merito, ha osservato che sulla base dei motivi di ricorso considerati nel loro complesso la questione assorbente dell’intera vicenda risulta essere quella relativa alla copertura finanziaria da dare ai debiti fuori bilancio ai fini del ripiano del disavanzo dell’Ente

locale. Al riguardo, ha osservato che la principale modalità individuata, a tale scopo, dal Piano era rappresentata dall'utilizzo del Fondo di rotazione ex art. 243-ter del TUEL per l'importo di € 1.812.810,00 ed ha rilevato che *“sulla praticabilità di questa ipotesi ha inciso profondamente la pronuncia”* della Corte costituzionale n. 224/2023. Ha evidenziato, però, che la questione sarebbe stata oggetto di contraddittorio prima dell'emanazione della delibera impugnata e che, in sostanza, non vi sarebbe stata alcuna ipotesi alternativa di finanziamento idonea a sorreggere il Piano e che, pertanto, la decisione di non approvazione del Piano da parte della Sezione regionale era da reputare corretta e, quindi, da confermare. La Procura generale ha concluso chiedendo alle Sezioni riunite di dichiarare inammissibile o, comunque, respingere il ricorso, con conseguente statuizione sulle spese.

5. All'esito dell'udienza del 13 novembre 2024, accogliendo la richiesta dei difensori del ricorrente, formulata con istanza del 31 ottobre 2024, il giudizio è stato rinviato all'udienza del 22 gennaio 2025 per consentire il deposito di alcuni documenti e l'illustrazione delle potenziali conseguenze sull'esito del giudizio.

6. In data 18 dicembre 2024, l'Ente locale ha depositato la ricevuta dalla quale si evinceva che il 17 dicembre 2024, il ricorso era stato notificato all'Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica della Regione siciliana, in persona dell'Assessore *pro tempore*.

7. Con memoria del 10 gennaio 2025, il Comune ricorrente ha

ulteriormente illustrato il primo motivo di ricorso ed ha messo in luce che nelle more del giudizio si era verificato il sopravvenuto stanziamento di contributi straordinari regionali, previsto dall'art. 1 della l.r. n. 25 del 2024 e dall'art. 58 della l.r. n. 3 del 2025 che avrebbe consentito di sostituire le risorse del fondo di rotazione, in precedenza previste dal Piano.

L'Ente locale ha comunicato, inoltre, di aver incassato il contributo previsto dalla legge della Regione siciliana n. 25 del 2024, finalizzato ad *"assicurare la sostenibilità dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale deliberati dalle amministrazioni comunali, in corso di esame da parte della Corte dei conti, ivi incluse le Sezioni riunite in speciale composizione, per l'esercizio finanziario 2024"*. Ha ribadito, quindi, la richiesta di accoglimento del ricorso e di annullamento della delibera impugnata.

8. All'esito della discussione svoltasi nel corso dell'udienza del 22 gennaio 2025, queste Sezioni riunite hanno depositato, in data 21 marzo 2025, l'ordinanza n. 7, con la quale, richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2023, in relazione al motivo di ricorso sulla mancata considerazione degli effetti sul fondo di rotazione e la peculiarità del giudizio che *"deve tenere conto anche – in una visione dinamica dell'equilibrio di bilancio – di fatti attestanti una diversa situazione finanziaria e contabile dell'ente"*, hanno concesso *"termine di sei mesi per consentire al Comune ricorrente di integrare con le risorse provenienti dallo ius superveniens il Piano oggetto del presente giudizio"*.

9. In ottemperanza a quanto stabilito nella citata ordinanza

n. 7/2025/EL, in data 22 luglio 2025, il Comune di Serradifalco ha depositato istanza di fissazione di udienza e la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 21 luglio 2025 con la quale l'Ente ha approvato la *"Rimodulazione Piano di riequilibrio finanziario ex art. 243 bis Tuel, a seguito di Ordinanza della Corte dei conti Sezioni riunite in sede giurisdizionale n. 7/2025. Approvazione"*.

Unitamente alla delibera, l'Ente ha depositato la documentazione a supporto, ivi compresa la Relazione illustrativa in ordine alla rimodulazione, il parere dell'organo di revisione sulla rimodulazione, la deliberazione n. 15 del Consiglio comunale con la quale l'Ente ha approvato il rendiconto dell'esercizio 2024, nonché altri documenti.

10. Con successiva memoria del 24 ottobre 2025, il Comune di Serradifalco ha richiamato le circostanze rilevanti in ordine alla formazione del Piano di riequilibrio nel 2019, alla sua riformulazione nel 2022, oggetto della pronuncia della Sezione regionale e dell'impugnazione in questa sede. Ha ribadito, in particolare, che nel corso dell'esame istruttorio da parte della Sezione di controllo, la Corte costituzionale, con sentenza n. 224 del 23 dicembre 2023, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 43, co. 1, del d.l. n. 133/2014 *"nella parte in cui non prevede che l'utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuibili a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art. 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), deve avvenire solo a titolo di cassa"*, nonché dell'art. 43, co. 2, del medesimo d.l. *"nella parte in cui non prevede che è garantita*

idonea iscrizione nel fondo anticipazione di liquidità di una somma di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata”.

Richiamata l’ordinanza n. 7 del 2025 di queste Sezioni riunite, ha illustrato il contenuto del Piano e le ragioni sottostanti alla modifica, precisando che l’integrazione del Piano era stata operata alla luce delle sopravvenienze normative, con la parziale sostituzione della fonte di finanziamento in origine costituita dal Fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter TUEL (non più utilizzabile per effetto della sentenza della Corte n. 224/2023) con il contributo regionale straordinario di cui all’art. 1 della l.r. n. 25/2024, in attesa dell’erogazione dell’ulteriore contributo straordinario regionale di cui all’art. 58 della l.r. n. 3/2025.

Ha precisato che l’attività era stata svolta *“partendo dalla ricognizione dei risultati finanziari e contabili effettivamente registrati al 31.12.2024, come da rendiconto approvato previo riaccertamento dei residui attivi e passivi”* e che *“una puntuale e aggiornata ricognizione dei debiti è apparsa imprescindibile al fine di predisporre un documento pienamente e sostanzialmente conforme ai principi di attendibilità e veridicità”.*

Ha osservato ed illustrato le ragioni per cui dall’analisi del Piano *“integrato”*, distribuito su 20 annualità, emergerebbe con chiarezza il raggiungimento dell’equilibrio finanziario.

Ha concluso rilevando che, alla luce dell’integrazione del Piano con le sopravvenute coperture finanziarie, risulterebbe superata la

valutazione non favorevole espressa dalla Sezione regionale di controllo, essendo venuta meno la principale criticità riscontrata, data dalla sopravvenuta inutilizzabilità del Fondo di rotazione, neutralizzata per effetto della concessione, da parte della Regione Sicilia, di adeguati contributi straordinari, in parte già incassati e in parte da incassare nei prossimi mesi.

Ha evidenziato, inoltre, che l'Ente aveva tempestivamente adempiuto all'obbligo di approvazione e trasmissione dei rendiconti e dei bilanci per i quali era inadempiente secondo la delibera della Corte.

Ha assunto le seguenti conclusioni, chiedendo a queste Sezioni riunite, in speciale composizione, di *"voter annullare la decisione adottata dalla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana indicata in epigrafe e, in riforma della stessa, di voler approvare il Piano di riequilibrio finanziario del Comune di Serradifalco come da ultimo integrato"*.

11. La Procura generale non ha presentato ulteriore memoria.

12. All'udienza del 5 novembre 2025, dopo la relazione introduttiva, il difensore dell'Ente locale ha evidenziato che il piano di riequilibrio era stato integrato in maniera dinamica dal Comune, utilizzando il contributo della legge regionale siciliana, che, peraltro, aveva deliberato un ulteriore intervento, certo nell'*an*, ma non nel *quantum*. Ha sostenuto che, quindi, il Piano era in equilibrio ed ha confermato le conclusioni in atti.

La Procura generale, nel precisare di non aver presentato una memoria scritta, in considerazione della particolare complessità del

giudizio e dell'esigenza di meglio esplicitare oralmente la posizione della Procura, ha sottolineato come a fronte di un'ordinanza che aveva imposto un preciso incombente all'ente ricorrente, ossia quello di integrare il Piano con le fonti di finanziamento provenienti dallo *ius superveniens*, il Comune aveva provveduto ad approvare una rimodulazione del Piano, ponendosi, quindi, un problema ermeneutico, dal momento l'Ente non si era limitato a sostituire una fonte di finanziamento, non più utilizzabile, del Piano ma aveva modificato il Piano stesso. Ha precisato che l'integrazione era ammissibile nella sola parte in cui vi era stata la sostituzione della fonte di finanziamento, mentre era da ritenere inammissibile ogni altra modifica e, pertanto, ha formulato richiesta di accoglimento parziale.

In replica, il difensore del Comune ha evidenziato che, ad oggi, il Piano è in equilibrio per via di una delle deroghe, a seguito dell'integrazione stabilita dalla Regione siciliana ed effettivamente attuata, in quanto le risorse finanziarie sono state erogate all'Ente locale. Ha precisato che lo squilibrio tra questo versamento e il debito preesistente può essere colmato dalla seconda deroga, già stabilita dalla legge regionale, quindi certa, anche se non ancora quantificata. Ha precisato, inoltre, che il Comune non ha rimodulato il Piano, limitandosi ad aggiornare i dati e, peraltro, anche in assenza delle risorse derivanti dalla seconda deroga, il Piano sarebbe in equilibrio. A sua volta, la Procura generale, ha ribadito la richiesta di accoglimento parziale della domanda, in modo da verificare se nel

deliberato del Comune si possa, in sostanza, estrapolare l'inserimento della fonte di finanziamento che la legge consentiva di introdurre, e che le stesse Sezioni riunite hanno confermato, specificando che la parzialità non significa che si debba accogliere una parte della domanda, ma soltanto che la decisione del collegio è determinata dallo stesso oggetto della cognizione del giudice.

All'esito della discussione, il giudizio è stato trattenuto a decisione.

DIRITTO

1. L'oggetto del giudizio è costituito dalla richiesta del Comune di Serradifalco di annullare la deliberazione n. 150/2024/PRSP della Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, con la quale non è stato approvato il Piano di riequilibrio finanziario adottato dall'Ente locale con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 17 febbraio 2019, riformulato successivamente con delibera consiliare n. 38 del 27 luglio 2022 e, quindi, anche alla luce delle integrazioni al Piano, apportate a seguito della ordinanza n. 7 del 2025 di queste Sezioni riunite, ottenere l'approvazione del Piano.

2. In via preliminare, il ricorso è da ritenere ammissibile poiché in data 18 dicembre 2024, il Comune di Serradifalco ha depositato la ricevuta dalla quale si evince che il 17 dicembre 2024, il ricorso è stato notificato all'Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica della Regione siciliana, in persona dell'Assessore *pro tempore*. Peraltro, l'eccezione di inammissibilità formulata dalla Procura generale in un primo tempo non è più stata riproposta in sede di conclusioni definitive.

3. Al fine di meglio comprendere la richiesta di parte ricorrente e delimitare il perimetro della pronuncia occorre richiamare il contenuto della deliberazione impugnata e le ragioni in base alle quali non è stato approvato il Piano di riequilibrio.

La Sezione regionale ha evidenziato:

a) in ordine alle scritture contabili attualizzate, la mancanza dei bilanci 2023/2025 e 2024/2026, che avrebbe impedito di valutare la congruità del Piano di riequilibrio *“sulla base dello strumento di programmazione”*;

b) in relazione alle misure di riequilibrio relative al recupero del disavanzo di amministrazione *“le difformità che emergono dal disavanzo 2021 di Euro 5.349.676,63 (individuato dall’Ente nel Piano sulla base di dati non consolidati in documenti ufficiali, appunto il preconsuntivo 2018) e quanto emerge dal rendiconto 2021 (Euro 5.554.978,10)”* che *“rendono inattendibile quanto programmato con il Piano di riequilibrio in termini di disavanzo”*;

c) quanto alle misure di riequilibrio relative ai debiti fuori bilancio che *“il problema principale del Comune di Serradifalco è la mancata individuazione di fonti di copertura della componente della massa passiva dei debiti fuori bilancio [...] alternative al Fondo di rotazione”*;

d) ulteriori problematiche relative alla situazione di cassa, *“legate alla cronica difficoltà di riscossione della TARSU, che si rileva in conto residui anche per IMU e TASI”*.

4. In linea di massima e in generale, il giudizio sui Piani di riequilibrio affidato alle Sezioni riunite in speciale composizione in unico grado

si basa sulle risultanze degli accertamenti e delle verifiche in fatto condotte dalla Sezione regionale che ha esaminato il Piano, tenendo conto della situazione cristallizzata al momento dell'approvazione, a meno che non vi siano fatti o circostanze non esaminati dalla Sezione regionale o, ancora, non sia stata valutata o considerata l'incidenza di sopravvenienze normative.

5. La giurisprudenza di queste Sezioni riunite sull'esame dei Piani di riequilibrio, che si è andata consolidando nel corso degli anni in base al quadro normativo, ha ritenuto l'intangibilità del Piano e l'impossibilità di modifica in corso di giudizio.

Tuttavia, si è precisato che l'oggetto del giudizio in unico grado non è la deliberazione della Sezione regionale di controllo ma il "*rapporto*", ossia la situazione di bilancio espressa attraverso i saldi del PRFP e la sua esecuzione e che, quindi, le questioni oggetto di decisione sono le medesime di quelle affrontate dalla Sezione regionale di controllo, sebbene filtrate dalla c.d. regola della "*doppia perimetrazione*" (SS.RR. spec. comp. sent. n. 4/2023 che richiama anche n. 2/2023 e nn. 21 e 9/2021).

In questa prospettiva, eventi e fatti sopravvenuti possono e debbono essere apprezzati e valutati dalle sezioni riunite ai fini della decisione (SS.RR. spec. comp. sent. n. 4/2023).

6. Nell'ambito del complesso quadro normativo che ha caratterizzato la materia dei Piani di riequilibrio e, in particolare, delle fonti di finanziamento, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 43, co. 1, del citato d.l. n. 133/2014 "*nella parte*

in cui non prevede che l'utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuibili a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art. 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), deve avvenire solo a titolo di cassa", nonché dell'art. 43, co. 2, del medesimo d.l. "nella parte in cui non prevede che è garantita idonea iscrizione nel fondo anticipazione di liquidità di una somma di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata" (C. cost. 22 dicembre 2023, n. 224).

Il giudice delle leggi si è posto il problema delle conseguenze della decisione per gli Enti locali che avevano utilizzato le anticipazioni di liquidità dal fondo di rotazione a copertura dei debiti fuori bilancio e per la riduzione del disavanzo e, contestualmente, avevano avviato il piano di ammortamento.

Ha sottolineato che, pur non essendo consentita l'utilizzazione delle anticipazioni di liquidità per modificare il risultato di amministrazione, l'efficacia immediatamente vincolante per la nuova definizione del disavanzo impone agli enti interessati l'adozione di adeguate misure correttive per porre rimedio.

Ha concluso, richiamando la sentenza n. 4 del 2020 e ribadendo *"che in un simile contesto non è necessario che l'amministrazione riapprovi, risalendo all'indietro, i bilanci antecedenti alla presente pronuncia, «essendo sufficiente che siano ridefinite correttamente tutte le espressioni finanziarie patologiche prodottesi nel tempo, applicando a ciascuna di esse i rimedi*

giuridici consentiti nel periodo di riferimento, in modo da ricalcolare il risultato di amministrazione secondo i canoni di legge. [...] Tenuto conto dell'accentuata mutevolezza del "tempo finanziario" che determina continue sopravvenienze di natura fattuale e normativa, è proprio il rispetto del principio dell'equilibrio dinamico ad assicurare la bilanciata congiunzione tra il principio di legalità costituzionale dei conti e l'esigenza di un graduale risanamento del deficit, coerente con l'esigenza di mantenere il livello essenziale delle prestazioni sociali durante l'intero periodo di risanamento»".

7. All'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2023 si è posto il problema della sorte dei Piani che fondavano il riequilibrio, in tutto o in parte, sulle risorse derivanti dal citato fondo di rotazione. Infatti, solo a seguito della dichiarazione di incostituzionalità è venuta meno, con certezza, la possibilità di utilizzare il Fondo e, pertanto, si è ritenuto, in linea con quanto ritenuto dalla stessa sentenza di dichiarazione di incostituzionalità, che gli Enti interessati potessero apportare le integrazioni ai Piani conseguenti al venire meno della citata fonte di finanziamento, individuando altra fonte idonea di finanziamento (Corte dei conti, sez. reg. contr. Lazio, 11 marzo 2024, n. 15/2024/PRSP, resa nel procedimento che aveva originato la citata dichiarazione di incostituzionalità).

8. La questione del finanziamento del Piano con il Fondo di rotazione si è posta anche nel procedimento inerente all'approvazione del Piano del Comune di Serradifalco.

In sede di contraddittorio, preliminare e nel corso dell'adunanza del 22 maggio 2024, l'Ente locale ha domandato alla Sezione regionale la

concessione di un congruo termine per la revisione della fonte di finanziamento del Piano e per l'individuazione di nuove risorse idonee e garantire l'equilibrio del Piano, ma la Sezione regionale, basandosi sui documenti forniti e sulle richieste dell'Ente acquisite sino al momento della deliberazione, ha ritenuto non sufficienti gli elementi addotti dal Comune e, quindi, ha ritenuto di non approvare il Piano di riequilibrio.

9. Il Comune ha impugnato la deliberazione della Sezione regionale ritenendo illegittima la mancata concessione del termine per la individuazione di idonea fonte di finanziamento, rilevando che, a tal fine, non era stato sufficiente il periodo di svolgimento del contraddittorio preliminare all'adunanza, considerata la complessità della questione.

10. Subito dopo la proposizione del ricorso da parte del Comune di Serradifalco, per quanto rileva ai fini del presente giudizio, la Regione siciliana, anche per ovviare alle conseguenze della citata sentenza n. 224 del 2023 della Corte costituzionale, è intervenuta con l'art. 1 della l.r. 12 agosto 2024 n. 25, prevedendo che:

i) *“al fine di assicurare la sostenibilità dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale deliberati dalle amministrazioni comunali, in corso di esame da parte della Corte dei conti, ivi incluse le Sezioni riunite in speciale composizione, per l'esercizio finanziario 2024 è riconosciuto un contributo straordinario a copertura delle passività inserite nei piani, per far fronte alle quali è stato richiesto il ricorso al fondo di rotazione di cui all'articolo 243ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267” (co. 8);*

- ii) *“il contributo di cui al comma 8 è riconosciuto nel limite massimo della spesa autorizzata dal comma 12 e nella misura massima del 90 per cento della quota prevista a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 243ter del decreto legislativo n. 267/2000” (co. 9);*
- iii) *“con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, il contributo di cui al comma 8 è ripartito proporzionalmente all'ammontare delle passività inserite nei piani per far fronte alle quali è stato richiesto il ricorso al fondo di rotazione di cui al comma 9” (co. 10);*
- iv) *“il contributo di cui al comma 8 è alternativo e non è cumulabile con le altre misure economiche straordinarie concesse a favore dei comuni di cui ai commi 1, 3 e 5” (co. 11);*
- v) *“per le finalità di cui al comma 8 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 6.000 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1)” (co. 12).*

11. L'intervento normativo, che ha previsto la possibilità di usare risorse regionali per far fronte alla necessità di sostituire quelle previste dal Fondo di rotazione, è stato ritenuto elemento rilevante e idoneo, da queste Sezioni riunite, per accedere alla richiesta del Comune di Serradifalco *“di integrare con le risorse provenienti dallo ius superveniens il Piano”* (ord. n. 7/2025/EL).

In sostanza, con la citata ordinanza n. 7/2025, queste Sezioni riunite hanno concesso all'Ente locale termine per procedere ad una integrazione del Piano che prevedesse la sostituzione delle risorse del Fondo di rotazione con quelle previste dalla legge della Regione siciliana n. 25 del 2024, finalizzate, per l'appunto, a sostituire quelle

del Fondo a seguito della dichiarazione di incostituzionalità, ritenendo, quindi, che all'Ente dovesse essere concessa la possibilità di rivedere il Piano alla luce della sopravvenuta modifica normativa. La citata ordinanza, peraltro, è stata pronunciata nella prospettiva di quanto precisato dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 224 del 2023 che, dichiarando l'illegittimità dell'utilizzo delle risorse del fondo di rotazione, si era posta il problema degli Enti interessati e della necessità dell'intervento di ridefinizione delle risorse da utilizzare a copertura del Piano.

Nel termine stabilito dall'ordinanza, il Comune di Serradifalco ha depositato la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 21 luglio 2025, con la quale ha approvato la *"Rimodulazione Piano di riequilibrio finanziario ex art. 243 bis Tuel, a seguito di Ordinanza della Corte dei conti Sezioni riunite in sede giurisdizionale n. 7/2025. Approvazione"* ed ha prodotto i documenti giustificativi.

12. È indubbio che, nel corso della fase che si è svolta dinanzi alla Sezione regionale, la questione delle conseguenze della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2023 sull'utilizzo del fondo di rotazione per garantire l'equilibrio del bilancio è stata oggetto di esame a seguito della richiesta del Comune di un congruo termine per reperire idonee risorse sostitutive.

Tuttavia, la decisione della Sezione regionale di non concedere un ulteriore termine al Comune per individuare una idonea fonte di finanziamento alternativa non appare legittima, anche perché le risorse del Fondo di rotazione in precedenza utilizzate costituivano

un elemento centrale nella formulazione del Piano e la stessa Corte costituzionale, come si è detto, aveva rilevato la necessità che gli Enti intervenissero per ridefinire gli elementi di finanziamento del Piano. Conseguentemente, il primo motivo di ricorso proposto dal Comune di Serradifalco appare fondato e meritevole di accoglimento poiché, alla luce delle risultanze della citata sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2023, la Sezione era tenuta ad approfondire ogni aspetto necessario per verificare l'effettiva sostenibilità del Piano e, quindi, a concedere un congruo termine all'Ente per individuare una fonte di finanziamento alternativa, integrando, in questo modo, il Piano originario.

L'accoglimento del primo motivo comporta l'annullamento della delibera della Sezione regionale ed implica l'assorbimento degli altri motivi.

13. L'annullamento della deliberazione della Sezione regionale di controllo causato dalla violazione procedurale implica necessariamente che il Piano proposto dall'Ente locale venga esaminato al fine di pronunciarne l'accoglimento o il definitivo rigetto.

Orbene, in assenza di disposizioni al riguardo, tenuto conto dell'unitarietà delle funzioni della Corte dei conti, della funzionalità e dei tempi del procedimento, nonché di ragioni di economia processuale, deve ritenersi che la competenza all'esame definitivo del Piano spetti a queste Sezioni riunite in speciale composizione.

La conclusione è imposta dalla peculiare situazione che si è venuta a

creare nel caso di specie poiché, da un lato, la Sezione regionale non ha concesso all'Ente locale termine per reperire risorse e, dall'altro, dopo l'instaurazione del presente giudizio, la Regione siciliana ha reso disponibili risorse per sostituire quelle del fondo rotativo. I due fatti appena richiamati hanno indotto queste Sezioni riunite ad emettere la citata ordinanza n. 7/2025 con la quale, in accoglimento della richiesta dell'Ente locale, è stato stabilito che il Comune potesse integrare il Piano con le risorse messe a disposizione dalla Regione siciliana.

14. Ai fini della decisione finale di queste Sezioni riunite assume rilievo centrale l'attività posta in essere dall'Ente mediante l'approvazione della delibera del Consiglio comunale n. 14 del 2025, a seguito dell'ordinanza n. 7 del 2025 di queste Sezioni riunite.

È indubbio che la possibilità di utilizzare le nuove risorse regionali ha indotto l'Ente a integrare l'originario piano, tenendo conto del tempo trascorso, apportando, quindi, alcune modifiche al Piano al fine di garantirne l'equilibrio, anche in ragione del tempo trascorso e delle circostanze necessariamente sopravvenute che non possono essere obnubilate.

È indubbio che si tratta di questione delicata poiché, tenuto conto della finalità dell'integrazione, consentita per l'intervento della Corte costituzionale, la stessa può avere un ambito più esteso della mera sostituzione delle risorse regionali a quelle del Fondo, purché si tratti di interventi necessari e conseguenti che non sfocino in una inammissibile rimodulazione del Piano.

Al riguardo è bene rilevare che nell'esame del Piano occorre valorizzare l'incidenza dell'integrazione sulle due componenti dei Piani di riequilibrio, vale a dire le risorse finanziarie e le operazioni economiche previste o rivisitate alla luce dell'evoluzione temporale. Infatti, mentre le prime hanno caratteristiche fungibili, le altre hanno caratteristiche peculiari poiché mentre le risorse finanziarie vanno considerate soprattutto sotto il profilo della dimensione quantitativa e della tempistica del loro accertamento e della loro effettiva disponibilità, le operazioni economiche presentano una necessaria evoluzione che non può essere trascurata ed anzi, deve essere considerata sotto il profilo della valutazione prognostica del Piano.

In altri termini, è indubbio che, tenuto conto della irretrattabilità dei saldi definiti al momento della predisposizione del Piano da parte dell'Ente, la valutazione del Piano integrato non può limitarsi ad una verifica dell'effetto sostitutivo delle risorse finanziarie del Fondo di rotazione con quelle regionali, ma deve considerare anche l'impatto economico dell'evoluzione delle operazioni previste e poste in essere nel tempo trascorso dall'approvazione del Piano a quello della decisione finale.

15. Con riferimento alla questione oggetto di esame in questa sede, occorre osservare che, nonostante la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 21 luglio 2025 sia intitolata "*Rimodulazione Piano di riequilibrio finanziario ex art. 243 bis Tuel,*" nell'intenzione dell'Ente, esplicitate nella deliberazione e in sede difensiva dinanzi a queste Sezioni riunite, il Comune non intendeva procedere ad una

rimodulazione in senso tecnico, in quanto tale inammissibile, ma solo dar corso all'intervento integrativo, consentito dall'ordinanza n. 7 del 2025 di queste Sezioni riunite, in sostanziale attuazione di quanto stabilito dalla citata sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2023.

Orbene, al di là della denominazione adottata dall'Ente che, peraltro, ha esplicitamente affermato che l'intervento si poneva in linea con quanto indicato dalla citata ordinanza n. 7, è indubbio che competa a queste Sezioni riunite accertare, preliminarmente, che quanto deliberato dal Comune di Serradifalco costituisca integrazione delle previsioni dell'originario Piano e non una inammissibile rimodulazione e, a seguire, se il Piano, così come integrato, possa essere approvato o meno.

A tal fine, con separata ordinanza, sono richiesti all'Ente locale gli elementi necessari per la prosecuzione del giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, a Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione accoglie parzialmente il ricorso e con separata ordinanza dispone incumbenti istruttori.

Spese al definitivo.

Dispositivo letto in udienza ai sensi dell'art. 128, comma 3, del codice di giustizia contabile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 5 novembre 2025.

IL RELATORE

IL PRESIDENTE

Giancarlo ASTEGIANO

Giovanni COPPOLA

f.to digitalmente

f.to digitalmente

La presente decisione è stata depositata in Segreteria in data 9 febbraio 2026.

IL DIRIGENTE

Antonio FRANCO

f.to digitalmente